

**REGOLAMENTO (CE) N. 2909/2000 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 2000**

relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli da 65 a 72,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽³⁾, modificato da ultimo dalla decisione 2000/716/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21,

previa consultazione dei contabili del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione materiale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle operazioni contabili relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali che fanno parte del patrimonio delle Comunità.

2. Fanno parte del patrimonio e devono essere iscritte nel bilancio delle Comunità tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali che, destinate a servire durevolmente all'attività delle Comunità, ai sensi degli articoli 65 del regolamento finanziario e 130 del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93, devono essere iscritte nell'inventario.

Articolo 2

Campo d'applicazione istituzionale

1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate dai contabili di tutte le istituzioni.

2. Le istituzioni sono quelle di cui all'articolo 12 del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 52.

TITOLO II

STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 3

Struttura del bilancio finanziario

Le immobilizzazioni considerate dal presente regolamento sono riprese all'attivo del bilancio finanziario, alla rubrica «Attivo immobilizzato», nel modo seguente:

- Immobilizzazioni immateriali,
- Immobilizzazioni materiali:
 - Terreni e fabbricati,
 - Impianti, macchine e attrezzature,
 - Mobilio e parco autoveicoli,
 - Materiale informatico,
 - Locazione finanziaria e altri diritti simili,
 - Altre immobilizzazioni materiali,
 - Immobilizzazioni materiali in corso, anticipi e acconti versati su immobilizzazioni materiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VARIE VOCI DEL BILANCIO

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Locazione finanziaria e altri diritti assimilati

1. La classificazione dei beni oggetto di contratti di locazione, in quanto facenti parte dell'attivo immobilizzato ai sensi del presente regolamento, è basata sul grado di trasferimento al locatore o al locatario dei rischi e dei vantaggi inerenti alla proprietà di un attivo locato e dipende dall'oggetto della transazione piuttosto che della forma del contratto.

2. Un contratto di locazione è classificato come contratto di locazione finanziaria e altri diritti assimilati ai sensi del presente regolamento se i rischi e vantaggi inerenti alla proprietà del bene sono sostanzialmente trasferiti al locatario.

3. I rischi includono le eventuali perdite risultanti dal sottoutilizzo delle capacità o dall'obsolescenza nonché dalle variazioni della redditività dovute all'evoluzione della congiuntura economica. I vantaggi possono consistere nella prospettiva di uno sfruttamento redditizio sul periodo di vitalità economica dell'attivo e di un guadagno risultante da un apprezzamento di valore o dalla realizzazione di un valore residuo.